

COMUNE DI TAINO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, COMITATI, ONLUS E FONDAZIONI.

Approvato con deliberazione del C.C. n.54 del 30.11.2015

Modificato con deliberazione del C.C. n.10 del 30 maggio 2022

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Soggetti beneficiari

Art. 3 – Esclusioni e limitazioni

Art. 4 – Tipologie di intervento

CAPO II - CONCESSIONI DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 5 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari

Art. 6 – Istanza per la concessione di contributi

Art. 7 – Criteri e procedura per la concessione di contributi economici

Art. 8 – Albo dei Beneficiari di contributi economici

Art. 9 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico e materiale informativo

Art. 10 – Rendicontazione dei contributi

Art. 11 – Revoca e sospensione del contributo economico

Art.11 bis - Tipologia e modalità di collaborazioni regolate da stipula di convenzione

CAPO III – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 12 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione

Art. 13- Albo dei beneficiari

Art. 14 - Disposizioni finali

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di contributo economico a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- c) cultura e realizzazione di spettacoli nel quadro di eventi culturali;
- d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
- e) sport e tempo libero;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) turismo;
- h) promozione del tessuto economico sociale;
- i) protezione civile,
- l) iniziative in favore dei giovani e per le pari opportunità;

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce la condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di sostegni e vantaggi economici da parte del Comune.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare di contributi economici le associazioni riconosciute e non, le organizzazioni di volontariato, i comitati, le onlus e le fondazioni che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune .

Art. 3 – Esclusioni e limitazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.
2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o da specifici atti amministrativi (quali regolamenti, convenzioni, protocollo d'intesa, ecc.).
3. Non possono beneficiare di contributi economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.
4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi economici.
5. La concessione del patrocinio gratuito da parte dell'Amministrazione Comunale è regolata da apposito Regolamento.

Art. 4 – Tipologie di intervento

1. Gli interventi consistono in contributi economici. Per contributi economici si intendono le sovvenzioni che il Comune può erogare ai sensi del presente Regolamento, nelle seguenti tipologie:
 - a) contributi economici per il sostegno alla attività ordinaria dei soggetti di cui all'art.2 in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;
 - b) contributi economici per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, da parte dei soggetti di cui all'art.2.
2. In casi particolari, con deliberazione della Giunta comunale adeguatamente motivata, l'attribuzione di contributi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo della tutela di valori sociali, morali, culturali. Per il sostegno ai programmi di cooperazione internazionale e agli interventi di solidarietà internazionale si applica il limite di cui all'art. 19, comma 1bis, del d.l. 8/1993 convertito nella legge 68/1993 (0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti).

CAPO II

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 5 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari.

1. L'Amministrazione concede in via ordinaria contributi economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta, sulla base di una valutazione di coerenza/affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1 .
2. L'Amministrazione comunale può incentivare la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso, previa deliberazione della Giunta Comunale e pubblicazione di apposito bando/avviso.
3. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.

Art. 6 – Istanza per la concessione di contributi

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda, utilizzando gli appositi modelli predisposti allegati al presente Regolamento e reperibili presso i Servizi competenti o sul sito web istituzionale, di norma:
 - a) entro il 15 maggio, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
 - b) almeno 30 giorni di calendario prima della data prevista per la realizzazione, per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici.
In caso di documentata e provata urgenza l'istanza sarà valutata dalla Giunta Comunale nella prima seduta utile antecedente l'evento.
2. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui alla lettera a) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:
 - a) dichiarazione di avvenuta iscrizione, all'Albo dei beneficiari dei contributi economici del presente Regolamento, con attestazione di assenza di variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione all'Albo.

- b) copia del bilancio preventivo analitico dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;
- c) copia del bilancio consuntivo analitico dell'esercizio precedente approvato dall'organismo competente;
- d) relazione dell'attività prevista per l'anno per il quale si chiede l'erogazione del contributo con stima previsionale delle entrate e delle spese;
- e) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.

3. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui alla lettera b) comma 1 del presente articolo, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

- a) relazione indicante gli obiettivi e le modalità di svolgimento della manifestazione, iniziativa o progetto specifico corredata dal programma completo;
- b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;
- c) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune o da altri Enti nell'anno in corso e nell'anno precedente anche se negativa.

Art. 7 – Criteri e procedura per la concessione di contributi

1. I sostegni economici sono assegnati annualmente con determinazione del responsabile del competente servizio, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio annuale di previsione, sulla base dei criteri indicati nei commi successivi.

2. Per le attività continuative svolte nel corso dell'anno l'Amministrazione Comunale valuterà:

- a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
- b) numero di persone interessate dall'attività;
- c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- d) situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

3. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria ai soggetti di cui all'art.2, avviene di norma in unica soluzione, entro il 30 giugno. La concessione dei

contributi economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

4. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi per attività ordinaria, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuna obbligazione assunta nei confronti di terzi, dai soggetti di cui all'art.2, potrà essere fatta valere nei confronti del Comune.

5. I soggetti beneficiari di contributi economici ordinari per l'anno di riferimento di norma non possono presentare anche domanda per ottenere contributi per singole manifestazioni, iniziative o progetti specifici.

6. L'entità massima del contributo economico erogabile non potrà essere superiore, in ogni caso, alla differenza tra le entrate e uscite risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

7. Per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti/iniziative/manifestazioni l'Amministrazione Comunale valuterà:

a) finalità pubblica o di interesse pubblico dell'evento proposto, fermo restando il necessario collegamento con le finalità istituzionali dell'amministrazione comunale;

b) contenuto e valore dell'iniziativa;

c) livello di partecipazione previsto;

d) preventivo di spesa;

e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.

8. L'erogazione dei contributi finanziari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, viene disposta, di norma, entro 30 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.

9. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare l'80% delle spese, al netto degli incassi, sostenute per la realizzazione della manifestazione, iniziativa, progetto.

10. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese:

- le prestazioni rese dai volontari nell'ambito dell'attività dei soggetti di cui all'art.2 e dell'iniziativa specifica;

– i costi riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri soggetti.

11. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

12. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 8 – Albo dei beneficiari di contributi economici

1. Il Comune di Taino, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art.2 istituisce l'Albo Comunale dei beneficiari di contributi economici. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi economici a sostegno dell'attività svolta dal soggetto.

2. Per l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art.2 devono:

a) avere sede legale in Taino. Possono altresì essere iscritti soggetti di cui all'art.2 aventi sede legale in altro Comune, purché operanti nel territorio comunale di Taino e prevalentemente in favore di cittadini di Taino;

b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulta che l'associazione non opera per fini di lucro;

c) svolgere attività nei settori elencati all'art. 1.

3. Non possono essere iscritti all'Albo dei Beneficiari di contributi economici i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

4. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Protocollo del Comune utilizzando il modello allegato al presente Regolamento e reperibile presso i Servizi interessati o sul sito web istituzionale, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti interessati. Le domande devono essere corredate da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;

c) programma delle attività previste nel territorio comunale o a favore della popolazione di Taino.

5. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio interessato, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'ente richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario Responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante del soggetto richiedente, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.

Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'istanza di iscrizione o meno all'Albo del soggetto richiedente.

6. I soggetti di cui all'art.2 si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.

7. La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza, da parte dell'ente, di quanto previsto nel presente regolamento.

8. L'iscrizione si intende rinnovata di anno in anno dietro presentazione del bilancio dell'anno precedente approvato dall'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla sua approvazione. Al bilancio dovrà essere allegata, la dichiarazione che non sono intervenute variazioni dell'atto costitutivo e dello statuto già presentati, nonché le generalità del rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione.

Art. 9 - Verifica dell'utilizzo del contributo economico e materiale informativo

1. L'Amministrazione verifica:

a) che l'attività ordinaria svolta dal soggetto beneficiario del contributo economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza.

b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. I soggetti di cui all'art.2, che ricevono contributi annuali, per attività ordinaria e coloro che vengono sovvenzionati per singoli progetti/iniziativa/manifestazioni, debbono comunicare ufficialmente il sostegno ottenuto dal Comune di Taino per l'attività o la singola iniziativa svolta.

Art. 10 – Rendicontazione dei contributi

1. Il soggetto beneficiario del contributo economico è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di ottenimento del contributo una relazione illustrativa dell'intera attività svolta sia dal punto di vista dei risultati conseguiti sia degli aspetti finanziari.

2. A conclusione delle iniziative di cui all'art.4 comma 1 lettera b) per le quali si è chiesto il contributo economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro 30 giorni dal termine della manifestazione, iniziativa o progetto, la seguente documentazione:

a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;

b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è richiesto il contributo;

c) copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute;

d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è trasmessa al competente servizio che, effettuata la verifica di completezza e regolarità della stessa, provvede alla liquidazione del contributo. L'ammontare effettivo del contributo potrà essere rideterminato, solo in diminuzione rispetto all'importo massimo deliberato dalla Giunta Comunale, sulla base dell'effettivo sostenimento delle spese e degli incassi.

Art. 11 – Revoca e sospensione del contributo economico

1. Nel caso di inosservanza delle norme del presente regolamento la Giunta Comunale dispone la revoca del contributo deliberato.

2. A seguito di situazioni che necessitino di chiarimenti o verifiche la Giunta Comunale può sospendere temporaneamente il contributo economico precedentemente assegnato.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e 2 dell'art.10, entro il termine indicato, comporta la decadenza dal contributo.

Art.11bis - Tipologia e modalità di collaborazioni regolate da stipula di convenzione

La Giunta Comunale, a fronte di iniziative di peculiare rilevanza o di stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può collaborare alle iniziative preposte da una o più associazioni, assumendo parte degli oneri organizzativi, economici e finanziari, nei limiti delle somme stanziare nel bilancio e dietro, in ogni caso, obbligo di rendicontazione.

In tal caso, verrà stipulato un apposito accordo di collaborazione, mediante stipula di idonea convenzione, con i soggetti proponenti l'iniziativa; nella convenzione approvata dalla Giunta Comunale verranno definiti gli aspetti organizzativi, le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Le suddette collaborazioni, regolate da convenzione, nelle quali sono previste erogazioni di contributi non rientrano nella valutazione di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 8 per la determinazione del contributo annuale a favore delle associazioni.

CAPO III

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 12 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Art. 13 - Albo dei beneficiari

1. L'albo dei beneficiari previsto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.

2. L'albo è aggiornato con cadenza annuale a cura del responsabile del servizio.

3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, sono pubblicati, con aggiornamento tempestivo, gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

3. L'amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee ad assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubblici e privati e di tutta la cittadinanza.

4. Il presente regolamento abroga i precedenti regolamenti aventi ad oggetto l'erogazione di contributi comunali.